

PROGETTO DI LEGGE

“MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE LIBERE PROFESSIONI”

Art. 1

Dopo l'art. 23 della legge 20 febbraio 1991 n. 28, è aggiunto il seguente:

“Art. 23 bis

Indipendentemente dai diversi titoli di studio previsti dalla legge per l'appartenenza ad un Ordine ovvero ad un Collegio professionali, è data facoltà agli Ordini e Collegi professionali di procedere alla unificazione in un unico e nuovo Ordine, qualora gli Oggetti delle rispettive professioni risultino coincidenti o comunque ampiamente affini.

L'unificazione dovrà essere approvata dalle rispettive Assemblee e dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Un decreto delegato dovrà prevedere modalità, termini ed effetti della unificazione, nonché il relativo Statuto. Ogni bene patrimoniale, mobile ed immobile, di proprietà dell'Ordine e del Collegio dovrà essere versato nella disponibilità del nuovo Ordine senza possibilità di distrazione alcuna.”

Art. 2

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 52 della legge 30 ottobre 1992 n. 86, così come già modificato dall'art. 26 della legge 20 novembre 1996 n. 140.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno della sua approvazione.